



## COMUNE DI ARCISATE PROVINCIA DI VARESE

### PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO MESSA IN SICUREZZA DEI PEDONI CON ATTRAVERSAMENTI LUMINOSI NELLE AREE SENSIBILI E NELLE TRATTE AD ELEVATE VELOCITÀ

Bando per l'assegnazione di cofinanziamenti a favore dei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti e delle unioni di comuni per la realizzazione di interventi per la riduzione dell'incidentalità stradale attraverso il miglioramento e la razionalizzazione della segnaletica stradale (d.g.r. n. 3699/2020)

## C5 - Capitolato speciale d'appalto

ottobre 2021

Responsabile Unico del Procedimento  
Arch. Massimo Marinotto

IL PROGETTISTA



ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI CUNEO  
Dott. Ing. *Andrea Marella*

**NORME GENERALI ..... 2**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO E DESIGNAZIONE DEI LAVORI.....	3
ART. 3 - CONDIZIONI DI APPALTO.....	3
ART. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	4
ART. 5 - GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE E PER L'ESECUZIONE.....	4
ART. 6 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE .....	5
ART. 7 - COPERTURE ASSICURATIVE.....	5
ART. 8 - CONSEGNA LAVORI - INIZIO LAVORI - PENALE .....	6
ART. 7 - AGGIUDICAZIONE.....	6
ART. 8 - RESCSSIONE DAL CONTRATTO.....	6
ART. 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME.....	6
ART. 10 - ECCEZIONI DELL'APPALTATORE .....	7
ART. 11 - SUBAPPALTI E COTTIMI .....	7
ART. 12 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE .....	7
ART. 13 - MISURAZIONE DEI LAVORI.....	11
ART. 14 - TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI I LAVORI - PENALITÀ IN CASO DI RITARDO .....	11
ART. 15 - PAGAMENTI IN ACCONTO .....	11
ART. 16 - CONTO FINALE - COLLAUDI E PAGAMENTI DEL SALDO .....	11
ART. 17 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO.....	12
ART. 18 - DANNI DI FORZA MAGGIORE .....	13
ART. 19 - MISURE DI SICUREZZA - ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE..	13
ART. 20 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE .....	13
ART. 21 - PREZZI DI ELENCO - REVISIONE.....	14
ART. 22 - PERSONALE DELL'IMPRESA - DISCIPLINA NEI CANTIERI .....	14
ART. 23 - PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CONSEGUENTI AI LAVORI .....	14
ART. 24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE, ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONI.	15
ART. 25 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI .....	16
ART. 26 - SPESE DI CONTRATTO .....	16

**CAPO PRIMO ..... 17**

**QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORO A MISURA - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI ..... 17**

ART.1 - SEGNALETICA COMPLEMENTARE.....	18
ART.2 - SEGNALETICA VERTICALE.....	18

**CAPO SECONDO..... 21**

**NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI..... 21**

ART.1 - MISURAZIONE DEI LAVORI.....	22
ART.2 - SEGNALETICA VERTICALE .....	22

---

# **NORME GENERALI**



### **Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L'Appalto ha per oggetto il miglioramento della sicurezza stradale in Arcisate attraverso interventi di messa in sicurezza dei pedoni con attraversamenti luminosi nelle aree sensibili e nelle tratte ad elevate velocità.

### **Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO E DESIGNAZIONE DEI LAVORI**

L'importo complessivo dei lavori a base di appalto è riportato nel quadro economico allegato al presente progetto.

Le variazioni in aumento o in diminuzione dell'importo complessivo dell'appalto potranno essere effettuate nei limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

I lavori sono appaltati a misura in base alle prescrizioni delle presenti Norme Generali d'Appalto e con l'applicazione dei prezzi di Elenco, al netto del ribasso contrattuale. Tali prezzi comprendono tutti gli oneri e gli imprevisti a carico dell'Impresa per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori appaltati, secondo quanto prescritto dal presente Capitolato; gli oneri per il trasporto e lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti presso discariche autorizzate.

Nei prezzi di cui sopra non sono compresi gli oneri per l'esecuzione dei lavori in sicurezza che sono pagati a parte.

All'impresa potranno essere affidati anche lavori in economia.

### **Art. 3 - CONDIZIONI DI APPALTO**

Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore ammette e riconosce pienamente:

- a) di avere visionato i luoghi ove si svolgeranno i lavori e di averne accertate le condizioni di viabilità, del suolo e di avere valutato tutte le difficoltà all'esecuzione dell'opera, ivi compresa la necessità di operare in concomitanza di altre imprese che eseguono opere oggetto del presente intervento, ritenendo remunerativi ed equi i prezzi esposti anche in considerazione di tutti gli elementi anche straordinari che possono influenzare il costo dei materiali, la mano d'opera, i noli ed i trasporti. Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi;
- b) di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;
- c) di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilità delle stesse per la durata e l'entità dei lavori;
- d) di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi competenti. In carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private, a distanze compatibili con l'economia dei lavori e fornite delle autorizzazioni necessarie.
- e) di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per andamento climatico sfavorevole;
- f) di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire. L'Amministrazione si riserva perciò l'insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più opportune per la buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal presente Capitolato Speciale. Di contro l'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benessere della Direzione dei Lavori, potrà essere ordinata l'eliminazione a cure e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'Amministrazione appaltante.

---

#### **Art. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Sono parte integrante del contratto:

- a) Il Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000 n.145, all'osservanza delle cui norme, quando non siano in opposizione del presente capitolato, l'Impresa è vincolata e che non si allega per brevità;
- b) Il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) L'Elenco dei Prezzi Unitari;
- d) La relazione tecnica illustrativa e i disegni (planimetrie);
- e) Il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
- f) Il Piano Sostitutivo di Sicurezza, redatto dall'impresa appaltatrice ai sensi del D.Lgs. 81/2008
- g) il Cronoprogramma esecutivo dei lavori e le sue integrazioni come previste dal presente Capitolato;
- h) Le polizze di garanzia a norma di legge.

#### **Art. 5 - GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE E PER L'ESECUZIONE**

Per la partecipazione alla procedura di selezione non è prevista una cauzione provvisoria.

Per i dispositivi di garanzia economica del contratto e degli adempimenti relativi da parte dell'Appaltatore e a favore dell'amministrazione si prevede quanto segue.

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia a sua scelta sottoforma di cauzione o fideiussione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori.
  2. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
  3. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
  4. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario le reintegrazioni della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
  5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
  6. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è
-

automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

7. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
8. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
9. È facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprata solidità.

### **Art. 6 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE**

1. Ai sensi dell'articolo 93 del codice dei contratti, l'importo della garanzia di cui all'articolo Art. 32 e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
2. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al comma 1, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
4. Per fruire dei benefici di cui ai commi 1, 2 e 3, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

### **Art. 7 - COPERTURE ASSICURATIVE**

Per i dispositivi di copertura assicurativa si prevede quanto segue.

- a) Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (RTC). L'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione per un massimale pari a € 500.000,00.
  - b) Polizza assicurativa per danno di esecuzione. L'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa di cui all'art. 104 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 125 del DPR 207/2010, relativa alla copertura dei seguenti rischi: danno di esecuzione (CAR) con un massimale pari all'importo di contratto.
-

## **Art. 8 - CONSEGNA LAVORI - INIZIO LAVORI - PENALE**

La consegna dei lavori e delle forniture, intesa come ordine di immediato inizio dei medesimi potrà essere impartita entro 5 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto anche in pendenza della stipula del contratto.

In tale eventualità il direttore dei lavori terrà conto di quanto prescritto dal DPR 207/2010 e s.m.i. Non appena ricevuta la consegna, l'Impresa dovrà organizzare quanto occorra per assicurare la perfetta esecuzione dei lavori e delle forniture che saranno dall'appaltatore stesso sviluppati secondo le esigenze di viabilità per darli compiuti nel termine stabilito e salvo quelle limitazioni che l'Amm.ne appaltante, a suo insindacabile giudizio, potrà disporre di volta in volta.

Della consegna verrà redatto regolare verbale.

Dalla data di detto verbale decorreranno i termini di avanzamento e di ultimazione dei lavori fissati dal contratto.

L'Appaltatore dovrà iniziare i lavori immediatamente, comunque non oltre cinque giorni (gg. 5) dalla data del Verbale di consegna ed in caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo contrattuale; ove il ritardo dovesse superare 30 giorni dalla data del Verbale di consegna l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento della cauzione e l'affidamento dei lavori ad altra Impresa iniziando contestualmente la procedura di rivalsa per danni subiti.

## **Art. 9 - AGGIUDICAZIONE**

L'Aggiudicazione dei lavori avverrà con le modalità che saranno previste nel bando di gara.

## **Art. 10 - RESCISSIONE DAL CONTRATTO**

Si darà luogo alla rescissione del contratto oltre nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 anche in ogni altro caso d'inadempimento dell'Appaltatore, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

## **Art. 11 - OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME**

L'Appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto d'appalto, le cui clausole prevalgono su quanto contenuto nei disegni di progetto, che a loro volta prevalgono sulle indicazioni del presente Capitolato Speciale, le cui prescrizioni, prevalgono infine sulle disposizioni del Codice Civile.

La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 c.c. e segg., la quale, in caso di contrasto con le espressioni letterali, dovrà risultare da apposita relazione del Direttore dei Lavori.

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Capitolato Speciale:

- a) il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677 (in questo capitolato viene chiamato in modo abbreviato "c.c.");
  - b) le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
  - c) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
  - d) le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle C.E.I. - U.N.E.L., A.N.C.C., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
  - e) la Legge 20 marzo 1865, n° 2248, allegato F (in questo capitolato viene chiamata in modo abbreviato "L.L.PP.");
  - f) Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 145/2000;
  - g) D. Lgs. 50/2016;
  - h) D.Lgs. 81/2008 s.m.i;
-

i) DPR 207/2010 smi.

### **Art. 12 - ECCEZIONI DELL'APPALTATORE**

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla D.L. siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale tali lavori sono stati disposti, dovrà inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi prescritti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

L'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle quantità previste dal contratto e non dovrà superare gli importi preventivati salvo diversa disposizione concordata con la D.L. dalla quale emerge che le maggiori quantità di un lavoro siano compensate con minori quantità di altro lavoro, in ogni caso l'Impresa appaltatrice non dovrà eseguire lavori per importo superiore a quanto previsto nel presente contratto e in tal caso sarà soggetta all'onere della demolizione e del ripristino delle quantità eccedenti.

In ogni caso l'Impresa non potrà richiedere compensi per lavori eseguiti fuori dall'importo di contratto anche se richiesti dalla Direzione Lavori.

### **Art. 13 - SUBAPPALTI E COTTIMI**

E' previsto il ricorso al subappalto così come regolamentato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa che i pagamenti relativi ai lavori subappaltati verranno effettuati direttamente dall'Impresa aggiudicataria, la quale è pertanto tenuta, ai sensi dell'art. 18 comma 3 bis della Legge n° 55/90, a trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

### **Art. 14 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Oltre agli oneri di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 13 e 14 del Capitolato Generale d'Appalto (D.M. 145/2000) e gli altri specificati nelle presenti Norme Generali, sono a carico dell'Impresa gli oneri seguenti:

1. L'Appaltatore all'atto della consegna dei lavori dovrà produrre una relazione relativa alla formazione del cantiere, attrezzato in relazione alla entità dei lavori, con tutti i macchinari occorrenti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione degli stessi.
2. L'impresa è obbligata a rispettare le eventuali disposizioni della Direzione Lavori in merito agli orari di lavoro: in particolare la Direzione Lavori potrà prevedere orari di lavoro diurni e notturni che non interferiscano con il traffico nelle ore di punta e senza maggiori compensi all'impresa esecutrice.
3. L'impresa è obbligata a rispettare le prescrizioni tecniche di cui all'articolo "Segnaletica orizzontale" del Capitolato speciale di appalto – Norme Tecniche: in particolare la Direzione lavori si riserva la facoltà dell'accettazione della corretta esecuzione dei lavori di segnaletica.
4. L'Impresa appaltatrice è obbligata a collocare prima dell'inizio dei lavori, per tutta la durata dell'appalto, una "tabella di cantiere" ai sensi del vigente Codice della Strada: la tabella andrà installata con modalità che saranno impartite dalla DL.

La tabella dovrà essere del tipo monofacciale (dimensione cm 200x150) in polipropilene alveolare mm 10 o lastra in pvc espanso mm 10 o "medium density" mm 10 o lamiera metallica, con pellicole di tipo stradale (classe1), come da bozzetto grafico fornito dalla Direzione Lavori e installate su supporto metallico "fisso" come da normativa vigente e

---

come da indicazioni tecniche della DL. L'onere per fornitura e posa delle tabelle soprascritte e dei relativi supporti è carico dell'Impresa appaltatrice.

5. Le spese relative alla fornitura di "cubiere" di legno lato 20 cm per la realizzazione delle prove sulla qualità dei conglomerati bituminosi che venissero eventualmente impiegati (1 cassetta per ogni campione omogeneo).
6. Tutte le spese per l'esaurimento delle acque superficiali e di infiltrazione nei cavi e nelle cave di prestito, nonché le pratiche e le spese per l'occupazione temporanea di aree per l'accesso, l'impianto, la gestione dei cantieri, lo scolo delle acque, le cave di prestito e le aree di discarico e di tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.
7. La fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori.
8. La fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel numero e tipo che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori.
9. Le segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, dei tratti stradali interessati da speciali lavori, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele, nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere.
10. La custodia del cantiere, affidata a persone provviste della qualifica di "guardia particolare giurata" (art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n° 646). Dette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal già citato Testo Unico delle Norme della Circolazione Stradale e del Regolamento di esecuzione.
11. L'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati per i quali resta accollata all'Impresa ogni più ampia responsabilità anche ai fini del risarcimento di eventuali danni, restandone sollevata l'Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione e Sorveglianza.
12. Le spese per la redazione dei progetti esecutivi delle opere, nonché quelle per controlli e prove di carico per il collaudo statico dei manufatti di qualsiasi tipo (in c.a., precompresso, in acciaio o in muratura).
13. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso e nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno volta per volta fissati dalla DL.
14. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattia), nonché il pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro, come assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi.

In particolare l'Impresa nella esecuzione dei lavori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 dovrà applicare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza; dovrà altresì organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori.

Dovrà inoltre comunicare al Committente i nominativi:

- del R.S.P.P.R. (responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi) accreditato alla A.S.L.;
- del medico competente accreditato alla A.S.L.;
- dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

Le Imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti e receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva naturalmente la distinzione per le imprese artigiane.

---

L'Impresa è responsabile rispetto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio dagli altri diritti della stazione appaltante.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

Sulle somme detratte non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

L'Appaltatore rimane altresì tenuto:

- All'osservanza delle norme in applicazione della vigente legge sulla polizia mineraria 30 marzo 1893 n. 184 e Reg. 14 gennaio 1894 n. 19 e del Decreto del Presidente della Repubblica che detta norme per la coltivazione delle miniere e delle cave, nonché delle successive modifiche e integrazioni, nonché ad osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso delle mine.
- Alla fornitura, ove non vi siano locali dell'Amministrazione, dietro semplice richiesta della Direzione Lavori e senza diritto ad alcun compenso straordinario sotto qualsiasi forma, di locali adatti al deposito di materiali, di attrezzi, e di automezzi di proprietà dell'Amministrazione in località pure essa da designare da parte della Direzione dei Lavori, comunque mai eccentrica rispetto alle strade oggetto del presente contratto.
- Alla fornitura alla Direzione dei Lavori la prova di avere ottemperato alla Legge n° 482 in data 2 aprile 1968 sulle assunzioni obbligatorie nonché alle disposizioni previste dalla Legge n° 130 in data 27 febbraio 1958 e sue successive proroghe e modifiche e dalla Legge n° 744 in data 19 ottobre 1970 sulle assunzioni dei profughi e successive modificazioni.
- Ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo a sue spese con opere provvisoriale e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la Direzione dei Lavori eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti.
- Ad assicurare in ogni momento l'esercizio della strada provinciale nei tratti della medesima interessati dalla sistemazione in sede.
- Ad espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.

Resta altresì contrattualmente stabilito che:

- L'Appaltatore sarà obbligato durante l'appalto a denunciare all'Ufficio Dirigente le contravvenzioni in materia di polizia stradale che implicino un danno per la strada e relative pertinenze. Qualora omettesse di fare tali denunce sarà in proprio responsabile di qualunque danno che potesse derivare all'Amministrazione da tale omissione. In ogni caso tutti i guasti che per effetto di terzi fossero arrecati alla strada nei tratti aperti al transito, se regolarmente denunciati dall'Impresa, saranno riparati a cura di quest'ultima con rimborso delle spese sostenute. Nel caso di mancata denuncia, la spesa resterà a carico dell'Appaltatore, rimanendo impregiudicati i diritti del medesimo verso i terzi.
-

- L'aggiudicatario dovrà sottostare a tutte le prescrizioni che verranno imposte dall'Ufficio competente nella cui giurisdizione si svolgeranno i lavori, in merito agli attraversamenti di fiumi e dei corsi d'acqua e dovrà apprestare i relativi elaborati occorrenti ai fini dell'approvazione da parte dell'Ufficio suddetto. Si intende che per tutte le eventuali modifiche apportate agli elaborati dall'Ufficio competente ed ulteriori sue prescrizioni, l'Impresa non potrà accampare diritti di sorta per compensi.
  - L'Appaltatore sarà inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell'apertura al transito.
  - L'Appaltatore è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sul tratto di strada oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che la stazione appaltante sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di esso Appaltatore.
  - L'Appaltatore dovrà apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso alloggio ed ufficio del personale di direzione ed assistenza, completamente arredati, illuminati ed eventualmente riscaldati a seconda delle richieste che saranno fatte dalla Direzione dei Lavori.
  - È fatto assoluto divieto all'Impresa di servirsi dell'opera di assistenti e operatori stradali provinciali e loro aiuti.
  - Ai sensi della Legge n.55/90 e s.m.i. è vietato all'Appaltatore di cedere o subappaltare tutta od in parte l'opera assunta senza l'autorizzazione dell'autorità competente. A norma delle leggi vigenti detta autorizzazione potrà rilasciarsi ai sensi e nel rispetto dell'art.18 della Legge 55/90 così come modificato ed integrato dall'art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 30 del DPR n. 34/2000, sempre che il subappaltatore possieda l'indispensabile capacità tecnica, non sia soggetto a procedimenti o provvedimenti per l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modifiche, ove necessario, sempre che il subappaltatore possieda l'indispensabile capacità tecnica, non sia soggetto a procedimenti o provvedimenti per l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 13 settembre 1982, n° 646 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare l'Impresa dovrà trasmettere in copia autentica all'Amministrazione appaltante e al Direttore dei lavori ogni contratto di subappalto entro venti giorni dalla data dei contratti stessi. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. L'impresa, prima dell'inizio dei lavori, trasmetterà all'Amministrazione appaltante, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici. L'esecuzione di opere o lavori affidati in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto.
  - L'Impresa è tenuta ad eseguire i sondaggi e le analisi dei terreni costituenti i piani di appoggio dei rilevati e della fondazione stradale in trincea; i sondaggi necessari per accertare la natura e le caratteristiche dei terreni atti a ricevere le fondazioni delle opere d'arte; le indagini necessarie da effettuare con i più moderni sistemi per accertare la natura dei terreni attraversati dalle gallerie e per acquisire i relativi dati tecnici utili al dimensionamento della struttura di rivestimento; i sondaggi per la determinazione dei piani di scorrimento nelle zone soggette a movimenti franosi.
  - L'Impresa si obbliga a procedere - prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi e a mezzo di Ditta specializzata, ed all'uopo autorizzata dalle competenti Autorità - alla bonifica, sia superficiale che profonda, dell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sino ai confini dei terreni espropriati dall'Amministrazione, per rintracciare e rimuovere ordigni ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza, alla loro direzione. Pertanto l'Impresa esecutrice sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevata in tutti i casi l'Amministrazione.
  - L'Impresa è obbligata a munirsi del nulla osta dell'Azienda Telefonica qualora, nella zona interessata dai lavori, trovasi interrato il cavo coassiale e dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dal predetto Ispettorato affinché siano evitati danneggiamenti al cavo stesso.
-

- Comunicare per iscritto prima dell'inizio dei lavori il nominativo del proprio Responsabile dei lavori, che dovrà essere Direttore Tecnico ed il nominativo del Direttore di Cantiere, del Responsabile della sicurezza e l'accettazione da parte di questi.
- Lo sgombero a lavori ultimati di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, ecc.
- Il trasporto e smaltimento presso discariche autorizzate di tutti i rifiuti prodotti.
- L'impresa è tenuta al rispetto di quanto stabilito dal Decreto Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002: "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" (G.U. n. 226 del 26/09/2002 Suppl. Straordinario).

#### **Art. 15 - MISURAZIONE DEI LAVORI**

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, a numero o a peso, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi.

I lavori saranno liquidati in base alle misure di controllo, rilevate dagli incaricati. Nel caso che dalle misure di controllo risultassero dimensioni minori di quelle indicate in progetto o prescritte dal D.L. sarà facoltà insindacabile della D.L. ordinare la demolizione delle opere e la loro ricostruzione a cura e spese dell'Impresa. Nel caso le minori dimensioni accertate fossero compatibili ad insindacabile giudizio della D.L. con la funzionalità e la stabilità delle opere, queste potranno essere accettate e pagate in base alle quantità effettivamente eseguite. Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori, e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dell'Impresa. Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

#### **Art. 16 - TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI I LAVORI - PENALITÀ IN CASO DI RITARDO**

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori in appalto è stabilito in 60 gg. **naturali consecutivi** a decorrere dalla data del verbale di consegna.

Nel tempo contrattuale di cui sopra si è tenuto conto della incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni di andamento stagionale sfavorevole, e pertanto per tali giorni non possono essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

Per ogni giorno di ritardo, in confronto ai termini sopra indicati, sarà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 21 – comma 2 – del D.M. n. 145/2000, l'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

#### **Art. 17 - PAGAMENTI IN ACCONTO**

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito liquido, al netto del ribasso d'asta ed ogni altra ritenuta, raggiunga la somma di € 25.000,00 (EURO VENTICINQUEMILA/00).

I materiali a piè d'opera, sempre che siano stati accettati dalla Direzione dei Lavori, verranno, compresi negli stati d'avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.

Compilato il verbale di ultimazione dei lavori, sarà rilasciata l'ultima rata di acconto qualunque sia la somma cui possa ascendere al netto delle ritenute.

#### **Art. 18 - CONTO FINALE - COLLAUDI E PAGAMENTI DEL SALDO**

All'atto della certificazione dell'ultimazione dei lavori la D.L. provvederà alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese in consegna, con facoltà d'uso.

---

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al collaudo dei lavori ovvero all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo quanto disposto dalle vigenti norme in materia.

L'Amministrazione appaltante, inoltre, prima dell'emissione dello stato finale dei lavori, si riserva, qualora ne ravvisi la necessità in relazione a controversie o altro, di effettuare, in aggiunta a tutti i controlli e le prove effettuate in corso d'opera dalla Direzione dei Lavori, ulteriori prove, saggi, prelievi, campionature e quant'altro necessario per accertare la perfetta corrispondenza dei lavori realizzati alle prescrizioni contrattuali.

Nel caso di riscontro di eventuali deficienze nei materiali utilizzati, nelle lavorazioni o nelle quantità, l'Amministrazione appaltante provvederà, se del caso, alle opportune detrazioni, ovvero ordinerà il rifacimento di quelle lavorazioni ritenute deficitarie.

È fatta salva l'eventuale richiesta danni conseguente.

Tutti gli oneri derivanti dai precedenti commi, sono a totale carico dell'Impresa.

Il conto finale verrà compilato entro il primo trimestre della data di ultimazione dei lavori e delle forniture, regolarmente accertata.

Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori e delle forniture, sarà conclusa la procedura di collaudo finale di tutte le opere salvo eventuali ritardi dipendenti da responsabilità dell'Impresa, accertate in sede di collaudo.

Per la corresponsione all'Impresa del saldo risultante dalle relative liquidazioni, della cauzione e delle trattenute di garanzia, nonché per lo svincolo delle polizze assicurative prestate, si procederà a norma di legge.

#### **Art. 19 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO**

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere oppure la visita per il certificato di regolare esecuzione, la manutenzione delle stesse verrà tenuta a cura e spese dell'Impresa. Questa, anche in presenza del traffico esistente sulla strada già in esercizio, eseguirà la manutenzione portando il minimo possibile turbamento al traffico medesimo, provvedendo a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla sicurezza del traffico, osservando sia le disposizioni di legge, sia le prescrizioni che dovesse dare la D.L.; per gli oneri che ne derivassero essa Impresa non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso.

L'Impresa sarà responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo.

Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo o la predetta visita, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del C.C., l'Impresa sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Durante detto periodo l'Impresa curerà la manutenzione tempestivamente, e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori, ed - eventualmente a richiesta insindacabile di questa - mediante lavoro notturno.

Ove l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito scritto, si procederà di ufficio, e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa.

Per quanto riguarda le pavimentazioni, sia per ragioni particolari di stagione, sia per altre cause, potrà essere concesso all'Impresa di procedere alle riparazioni con provvedimenti di carattere provvisorio (ad esempio, con impasti di pietrisco o di pietrischetto bituminato, ecc.), salvo a provvedere alle riparazioni definitive, appena possibile.

Qualora, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo, si verificassero delle variazioni, ammaloramenti o dissesti nel corpo stradale, per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite dall'Impresa, questa ha l'obbligo di notificare dette variazioni od ammaloramenti all'amministrazione entro cinque giorni dal loro verificarsi, affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni.

L'Impresa tuttavia è tenuta a riparare dette variazioni od ammaloramenti tempestivamente, ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando i prezzi d'Elenco; l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare che detti lavori vengano effettuati anche di notte, in casi di particolare urgenza.

Anche nel caso che la D.L. intendesse ritardare l'esecuzione del binder e del tappeto, oppure di quest'ultimo soltanto, ed aprire al transito la sede stradale sugli strati di base (macadam e

semipenetrazione, oppure tout-venant bitumato, od altro), la manutenzione del piano viabile sarà a intero carico dell'Impresa, con le avvertenze di cui al presente articolo, fino al collaudo del tappeto di usura.

All'atto del collaudo le superfici dovranno apparire in stato di ottima conservazione, senza segno di sgretolamento, solcature, ormaie, ondulazioni, screpolature; l'allontanamento delle acque meteoriche dalla sede stradale e sue pertinenze, in ogni tratto ed in ogni caso, dovrà avvenire con facilità e rapidità.

All'atto del collaudo gli spessori dello strato di usura, od eventualmente del binder, dovranno risultare esattamente conformi a quelli ordinari, ammettendosi una diminuzione massima, per effetto dell'usura o del costipamento dovuto al traffico, di 1 mm per ogni anno dall'esecuzione.

Quando i rifacimenti manutentori apportati dall'Impresa, nel periodo in cui la manutenzione è stata a suo carico, ammontino complessivamente, all'atto del collaudo, a più di un decimo della superficie totale della pavimentazione, la stazione appaltante potrà rifiutare il collaudo dell'intera estensione della medesima, riservandosi la richiesta dei danni conseguenti.

### **Art. 20 - DANNI DI FORZA MAGGIORE**

L'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori.

Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme del Regolamento DPR 207/2010 smi e dell'art. 20 del Capitolato Generale (D.M. 145/2000). In particolare nessun compenso sarà dovuto dall'Amministrazione per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio, ecc.

Non saranno considerati danni di forza maggiore: gli smottamenti e le solcature delle scarpate; i dissesti del corpo stradale; gli interramenti degli scavi, delle cunette, dei fossi di guardia; gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità o geli.

L'Impresa è tenuta a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni e comunque è tenuta alla loro riparazione a sua cura e spese.

### **Art. 21 - MISURE DI SICUREZZA - ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE**

L'Appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, la seguente documentazione:

1. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
2. un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quanto quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
3. un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quanto quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. ovvero piano di sicurezza sostitutivo di cui al punto 2;
4. avvenuta denuncia degli enti previdenziali - inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dall'aggiudicazione;
5. copie dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, con cadenza quadrimestrale. Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

### **Art. 22 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nella esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire la vita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

---

Resta convenuto che, qualora per mancanza, insufficienza od inadeguatezza di segnalazioni nei lavori, in relazione alle prescrizioni del Testo Unico delle Norme di Circolazione Stradale e del Regolamento di esecuzione già citati, che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, dovessero verificarsi danni alle persone od alle cose, l'Impresa terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvederà a suo carico al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.

### **Art. 23 - PREZZI DI ELENCO - REVISIONE**

I lavori e le somministrazioni appaltati a misura saranno liquidati in base ai prezzi unitari che risultano dall'Elenco allegato al contratto, con le deduzioni del ribasso pattuito.

Tali prezzi comprendono:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi ecc., nessuna eccettuata, per darli a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro anche se fuori strada, oppure nei magazzini provinciali;
- b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali;
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso;
- d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo.

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale, si intendono accettati dall'Appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

Non verrà riconosciuta nessuna revisione prezzi.

Nell'ipotesi di lavorazioni e forniture che si dovessero rendere necessarie o che sono impartite dalla Stazione Appaltante in aumento dell'importo complessivo dell'appalto (all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016) si farà riferimento al prezzario ufficiale di Regione Lombardia; nel caso di assenza della voce di costo si farà riferimento ad un prezzario regionale con preferenza alle Regioni limitrofe.

### **Art. 24 - PERSONALE DELL'IMPRESA - DISCIPLINA NEI CANTIERI**

L'Impresa che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'Appaltatore rimane responsabile del suo operato.

In particolare l'Impresa, nella qualità di Datore del Lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i., dovrà designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, nonché gli addetti al servizio di prevenzione e protezione che siano in possesso di attitudini e capacità adeguate.

Si richiama il diritto dell'Amministrazione, sancito dall'art. 4 – comma 4 – del Capitolato Generale d'Appalto (D.M. 145/2000), previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

### **Art. 25 - PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CONSEGUENTI AI LAVORI**

L'Impresa dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti dal Nuovo Codice della Strada (D.L. 13 giugno 1991 n. 190) e dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre

---

1992 n. 495.

Dovrà pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le opere provvisorie necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Impresa, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.

Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima di iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con la Direzione dei Lavori; nei casi di urgenza però, l'Impresa ha l'espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione dei Lavori.

L'Impresa non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà valere titolo di compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione dei Lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.

Come pure nel caso che Comuni od altri Enti, a causa dell'aumentato transito in dipendenza della esecuzione dei lavori, dovessero richiedere contributi per manutenzione di strade di loro pertinenza, tali oneri saranno a carico della Stessa Impresa.

In particolare, trattandosi di lavori che possono interessare servizi esistenti nel corpo stradale o nelle sue pertinenze, (condutture, cavi, tubazioni ecc.), l'Impresa è obbligata, prima di dare inizio ai lavori ad effettuare un sopralluogo con l'Assistente e ad effettuare tutte le ricerche, saggi o scavi, atti ad individuare l'esistenza e l'esatta posizione dei servizi sopraddetti.

Accertata l'esistenza di uno di tali servizi, l'Impresa è obbligata ad avvertire immediatamente l'Amministrazione, affinché possano essere adottati, d'intesa con l'Ente interessato, i provvedimenti necessari all'esecuzione dei lavori senza recare danno al servizio esistente.

In tal caso l'Impresa sarà obbligata ad eseguire i lavori alla presenza di un rappresentante dell'Ente stesso e rimane inteso che, da un lato nessun compenso sarà dovuto per gli oneri sopraddetti o per le eventuali attese che si rendessero necessarie, intendendosi questi compresi nel prezzo relativo, dall'altro saranno a Suo carico gli eventuali danni recati al servizio.

## **Art. 26 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE, ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONI**

1. Ai sensi dell'articolo 205 del codice dei contratti, le disposizioni del presente articolo relative all'accordo bonario si applicano qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera vari tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al primo periodo, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

2. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1 e attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

3. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso secondo le modalità definite all'articolo 209, comma 16, del codice dei contratti. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla

---

nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

4. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

5. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

Ove il valore dell'importo sia superiore a 200.000 euro, è acquisito il parere in via legale dell'Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, ove esistente, secondo il rispettivo ordinamento, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali.

La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.

La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.

#### **Art. 27 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI**

Per l'esecuzione eventuale di lavori non previsti, si procederà alla formazione di nuovi prezzi con le norme di cui al DPR 207/2010 s.m.i. o si farà riferimento ad un prezzario regionale diverso da Regione Lombardia.

#### **Art. 28 - SPESE DI CONTRATTO**

Le spese di stipulazione, comprese quelle di bollo e di registro, e di scritturazione del presente atto e delle copie occorrenti sono a carico dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

L'I.V.A. sarà corrisposta nella misura dovuta ai sensi della legge.

---

## **Capo Primo**

**QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODO DI  
ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORO A  
MISURA - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI  
LAVORI**

---

## **Art.1 - SEGNALETICA COMPLEMENTARE**

### **STANDARD GENERALI**

Qualsiasi tipo di segnaletica complementare da realizzare deve essere conforme a quanto stabilito dal nuovo Codice della Strada D.L. n° 285 del 30/04/1992, dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. n° 495 del 16/12/92, dal D.P.R. 16 Settembre 1996 n° 610 e dal ogni successiva integrazione e modificazione dei citati documenti.

### **CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ**

I materiali da impiegare, devono essere forniti da Produttori che dimostrino la disponibilità di un efficiente sistema per il controllo qualitativo della produzione.

Le verifiche di rispondenza, in conformità a quanto previsto dalle Norme UNI EN ISO 9002/94, devono essere certificate da Enti riconosciuti, in conformità alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2357 del 16.05.1996 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30.05.1996).

La qualità dei materiali deve essere comunque verificata tutte le volte che l'Amministrazione lo riterrà necessario ed in qualsiasi fase della produzione e/o realizzazione dei lavori.

## **Art.2 - SEGNALETICA VERTICALE**

Nella esecuzione dei lavori, l'Impresa dovrà attenersi alle prescrizioni che di seguito vengono riportate per le principali categorie di lavoro.

In particolare dovranno essere rispettate le disposizioni di cui a: D.LGS. 30 aprile 1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada; D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada. Per tutte le categorie di lavoro per le quali non vengono riportate nel presente capitolato, compreso l'annesso Elenco dei Prezzi, specifiche norme di esecuzione, l'Impresa dovrà attenersi alle migliori regole d'arte nonché alle disposizioni all'uopo impartite dalla Direzione dei Lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori, di norma, il traffico non dovrà subire alcuna sospensione, e l'Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, alle opportune segnalazioni, al fine di evitare qualsiasi incidente stradale, di cui rimarrà unico responsabile a qualsiasi effetto.

Tutti i segnali devono essere rispondenti ai tipi, dimensioni e misure prescritte dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, ed alle norme in vigore al momento della esecuzione dei lavori. Le prescrizioni tecniche relative alle pellicole riflettenti si intendono soddisfatte qualora i materiali forniti dalla ditta produttrice risultino conformi alle prescrizioni di cui al D.M. 23.06.1990 e corrispondenti a quanto riportato nel relativo certificato di conformità in merito alle caratteristiche fotometriche e colorimetriche alle prove tecnologiche eseguite.

E' previsto l'impiego sia di pellicola di classe 1 che di classe 2 del tipo A di cui alle definizioni 2.1, 2.2, 2.3 di cui al disciplinare tecnico del D.M. 23.06.1990. Inoltre dovrà essere ben evidente l'individuazione delle pellicole retroriflettenti di cui al punto 5 sempre del D.M. 23.06.1990.

### **a) Certificati**

Per poter essere autorizzato ad impiegare i vari tipi di materiali (pellicole, semilavorati in ferro ed in alluminio, catadiottri, ecc.) prescritti dal presente Capitolato, l'Impresa dovrà esibire prima dell'impiego al Direttore dei Lavori per ogni categoria di lavoro, quei certificati rilasciati da un Laboratorio Ufficiale che verranno richiesti dal Direttore stesso.

Tali certificati dovranno contenere i dati relativi alla provenienza ed alla individuazione dei singoli materiali o loro composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove di laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o fornitura.

Tutti i segnali stradali, nonché i sostegni ed i relativi basamenti di fondazione dovranno essere conformi per tipi, forme, dimensioni, colori e caratteristiche alle prescrizioni del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495 ed alle relative figure e tabelle allegate che ne fanno parte integrante.

Tutti i segnali circolari, triangolari, targhe, frecce, nonché i sostegni ed i relativi basamenti di fondazione dovranno essere costruiti e realizzati sotto la completa responsabilità dell'Impresa, in modo tale da resistere alla forza esercitata dal vento alla velocità di almeno 150 km/h.

---

#### b) Pellicole

La pellicola retroriflettente deve avere le caratteristiche specificate nel D.M. 26.06.90 pubblicato nella G.U. n. 162 del 13.07.90 e del D.M. 27.04.90 n. 156 e dovrà costituire un rivestimento senza soluzione di continuità di tutta la faccia utile del cartello, nome convenzionale a "pezzo unico", intendendo definire con questa denominazione un pezzo intero di pellicola sagomata secondo la forma del segnale. La realizzazione a "pezzo unico" si riferisce a triangoli e dischi della segnaletica di pericolo, di divieto e di obbligo.

Per quanto riguarda la segnaletica di indicazione (freccie, preavvisi di bivio, ecc.) dovrà essere anch'essa interamente retroriflettente sia per ciò che concerne il fondo del cartello che i bordi, i simboli e le iscrizioni, in modo che tutti i segnali appaiano di notte secondo lo stesso schema di colori con i quali appaiano di giorno.

In ogni caso l'altezza dei caratteri alfabetici componenti le iscrizioni deve essere tale da garantire la distanza di leggibilità prevista dall'art. 29 del D.M. 27.04.90 n. 156.

Tutti i segnali, a richiesta della Direzione dei Lavori, potranno essere realizzati interamente in pellicola retroriflettente avente le caratteristiche di classe 2 rimanendo fisse le modalità di esecuzione già sopra descritte e relative ai segnali a "pezzo unico" ed a quelle di indicazione.

1) Caratteristiche delle pellicole retroriflettenti di classe 1 e 2.

Le pellicole retroriflettenti di classe 1 e 2 dovranno essere del tipo A e rispondere a tutti i requisiti prescritti dal D.M. 23.06.90.

#### c) Supporti in lamiera

I segnali saranno costituiti in lamiera di alluminio semicrudo puro al 99% dello spessore non inferiore a 25/10 di millimetro (per dischi, triangoli, freccie e targhe di superficie compresa entro i 3 metri quadrati) e dello spessore di 30/10 di millimetri per targhe superiori ai metri quadrati 3 di superficie.

Rinforzo perimetrale Ogni segnale dovrà essere rinforzato lungo il suo perimetro da una bordatura di irrigidimento realizzata a scatola delle dimensioni non inferiori a 1,50 cm;

Traverse di rinforzo e di collegamento Qualora le dimensioni dei segnali superino la superficie di m<sup>2</sup> 1,50, i cartelli dovranno essere ulteriormente rinforzati con traverse di irrigidimento piegate ad U dello sviluppo di cm 15, saldate al cartello nella misura e della larghezza necessaria.

Traverse intelaiature Dove necessario sono prescritte per i cartelli di grandi dimensioni traverse in ferro zincate ad U di collegamento tra i vari sostegni.

Tali traverse dovranno essere complete di staffe d'attacchi a morsetto per il collegamento, con bulloni in acciaio inox nella quantità necessaria; le dimensioni della sezione della traversa saranno di mm 50 x 23, spessore di mm 5.00, e la lunghezza quella prescritta per i singoli cartelli.

La verniciatura di traverse, staffe, attacchi e bulloni dovrà essere eseguita come per i sostegni. La zincatura delle traverse dovrà essere conforme alle Norme C.E.I. 7 fascicolo 239 (1968) sul Controllo della zincatura.

Congiunzioni diverse pannelli costituenti i cartelli di grandi dimensioni

Qualora i segnali siano costituiti da due o più pannelli congiunti, questi devono essere perfettamente accostati mediante angolari anticorodal da millimetri 20 x 20 e di spessore mm 3.00, opportunamente forati e muniti di un numero di bulloncini in acciaio inox da 1/4 x 15 sufficienti ad ottenere un perfetto assestamento dei lembi dei pannelli.

Trattamento lamiere (preparazione del grezzo e verniciatura)

La lamiera di alluminio dovrà essere resa anche mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione e ad analogo procedimento di pari affidabilità su tutte le superfici.

Il grezzo dopo aver subito i suddetti processi di preparazione, dovrà essere verniciato a fuoco con opportuni prodotti, secondo il tipo di metallo.

La cottura della vernice sarà eseguita a forno e dovrà raggiungere una temperatura di 140 °C.

Il resto e la sciolatura dei cartelli verrà rifinito in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.

#### d) Attacchi

Ad evitare forature tutti i segnali dovranno essere muniti di attacchi standard (per l'adattamento ai sostegni in ferro tubolare diametro mm 60-90), ottenuto mediante fissaggio elettrico sul retro di corsoio a "C" della lunghezza minima di cm 22, oppure sarà ricavato (nel caso di cartelli rinforzati e composti di pannelli multipli) direttamente sulle traverse di rinforzo ad U.

Tali attacchi dovranno essere completati da opportune staffe in acciaio zincato corredate di relativa bulloneria pure zincata.

e) Sostegni

I sostegni per i segnali verticali, portali esclusi, saranno in ferro tubolare diametro mm 60-90 dotati di dispositivo antirotazione, chiusi alla sommità e, previo decapaggio del grezzo, dovranno essere zincati conformemente alle norme U.N.I. 5101 e ASTM 123, ovvero in sezione ad U delle dimensioni 100x50x5 e poi verniciati con doppia mano di idonea vernice sintetica opaca in tinta neutra della gradazione prescritta dalla Direzione dei Lavori.

Detti sostegni comprese le staffe di ancoraggio del palo di basamento, dovranno pesare rispettivamente per i due diametri sopra citati non meno di 4.20 e 8.00 kg/m e per le piantane ad U non meno di 7.85 kg/m.

Il dimensionamento e tipo dei sostegni dei grandi cartelli e la loro eventuale controventatura dovrà essere approvato dalla Direzione dei Lavori previo studio e giustificazione tecnica redatta dall'Impresa.

f) Fondazioni e posa in opera

La posa della segnaletica verticale dovrà essere eseguita installando sostegni su apposito basamento delle dimensioni minime di cm 30x30x50 di altezza in conglomerato cementizio classe 200.

Il basamento dovrà essere opportunamente aumentato per i cartelli di maggiori dimensioni.

Le dimensioni maggiori saranno determinate dall'Impresa tenendo presente che sotto la sua responsabilità gli impianti dovranno resistere ad una velocità massima del vento di 150 km/h.

Resta inteso che tale maggiorazione è già compresa nel prezzo della posa in opera.

L'Impresa dovrà curare in modo particolare la sigillatura dei montanti nei rispettivi basamenti prendendo tutte le opportune precauzioni atte ad evitare collegamenti non rigidi, non allineati e pali non perfettamente a piombo.

I segnali dovranno essere installati in modo da essere situati alla giusta distanza e posizione agli effetti della viabilità e della regolarità del traffico seguendo il progetto redatto approvato dalla Direzione dei Lavori.

Il giudizio sulla esattezza di tale posizione è riservata in modo insindacabile dalla Direzione dei Lavori e sarà ed esclusivo carico e spese dell'Impresa ogni operazione relativa allo spostamento dei segnali giudicati non correttamente posati.

---

## **Capo Secondo**

# **NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI**

## **Art.1 - MISURAZIONE DEI LAVORI**

Resta stabilito, innanzitutto che, sia per i lavori compensati a corpo che per quelli compensati a misura, l'Appaltatore ha l'onere contrattuale di predisporre in dettaglio tutti i disegni contabili delle opere realizzate e delle lavorazioni eseguite con l'indicazione (quote, prospetti e quant'altro necessario) delle quantità, parziali e totali, nonché con l'indicazione delle relative operazioni aritmetiche e degli sviluppi algebrici necessari alla individuazione delle quantità medesime, di ogni singola categoria di lavoro attinente l'opera o la lavorazione interessata.

Detti disegni contabili, da predisporre su supporto magnetico e da tradurre, in almeno duplice copia su idoneo supporto cartaceo, saranno obbligatoriamente consegnati tempestivamente alla Direzione Lavori per il necessario e preventivo controllo e verifica da effettuare sulla base delle misurazioni, effettuate in contraddittorio con l'Appaltatore, durante l'esecuzione dei lavori.

Tale documentazione contabile è indispensabile per la predisposizione degli Stati di Avanzamento Lavori e per l'emissione delle relative rate di acconto, secondo quanto stabilito in merito per i pagamenti.

La suddetta documentazione contabile resterà di proprietà dell'Amministrazione committente.

Tutto ciò premesso e stabilito, si precisa che:

- I lavori compensati "a misura" saranno liquidati secondo le misure geometriche, o a numero, o a peso, così come rilevate dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore durante l'esecuzione dei lavori.
- I lavori, invece, da compensare "a corpo" saranno controllati in corso d'opera attraverso le misure geometriche, o a peso, o a numero, rilevate dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore, e confrontate con le quantità rilevabili dagli elaborati grafici facenti parte integrante ed allegati al Contratto di Appalto.

Per la predisposizione degli Stati di Avanzamento Lavori e per l'emissione delle relative rate d'acconto il corrispettivo da accreditare negli S.A.L. è la parte percentuale del totale del prezzo a corpo risultante da tale preventivo controllo, effettuato a misura, dalla quale saranno dedotte le prescritte trattenute di Legge e le eventuali risultanze negative (detrazioni) scaturite a seguito del Collaudo in corso d'opera.

A completamento avvenuto delle opere a corpo, risultante da apposito Verbale di constatazione redatto in contraddittorio con l'Appaltatore, la Direzione Lavori provvederà, con le modalità suddette, al pagamento del residuo, deducendo sempre le prescritte trattenute di Legge e le eventuali risultanze negative scaturite dalle operazioni e dalle verifiche effettuate dalla Commissione di Collaudo in corso d'opera.

## **Art.2 - Segnaletica verticale**

La segnaletica verticale viene compensata a misura secondo i prezzi dell'Elenco. I materiali e le lavorazioni necessarie saranno rispondenti alle specifiche tecniche del Capitolato Speciale ed ai disegni di progetto allegati al Contratto di appalto. I controlli, le verifiche e gli accertamenti, eseguiti in contraddittorio con la Direzione Lavori e l'Appaltatore, sono mirati, da un lato, all'accertamento della rispondenza delle opere eseguite a quanto previsto e stabilito in progetto.

---